

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA FINALIZZATO ALLA TERZA MISSIONE

* * *

- l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2024 (prot. n. 130155);
e
- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI), con sede a Trieste, via Costantinides n. 2, P. IVA 01337320327, pec asugi@certsanita.fvg.it, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Antonio Poggiana, ivi domiciliato per la carica rivestita

premesse che

- l'art. 11 della L.R. 17.12.2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale" ha previsto la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1.1.2020 e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di cui alla L.R. n. 17/2014;
- con D.G.R. n. 2174 dd.12.12.2019 e successivo conforme D. P. Reg. n. 0223/Pres. dd.20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina a far data dall'1.1.2020 e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517 reca la disciplina dei rapporti tra SSN e Università secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con gli Atenei ubicati nel proprio territorio;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1608 dd.12.10.2021 il documento dal titolo "Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione", sottoscritto dalle suddette parti il 5 novembre 2021, vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- Richiamato l'Accordo quadro tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Università degli Studi di Trieste sottoscritto in data 4 febbraio 2022;
 - Considerato che l'Accordo quadro costituisce il prosieguo di una collaborazione tra i due Enti che potrà concretizzarsi in tutte le attività comuni di interesse pubblico che generano un mutuo vantaggio per le Parti, descritte nell'art.1, ossia scientifiche, didattiche, sviluppo di organismi condivisi e di Terza Missione e della ricerca traslazionale di comune interesse e si potrà anche articolare in specifici accordi attuativi, riguardanti collaborazioni e attività svolte in via principale ma non esclusiva con il Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e della salute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del succitato Accordo;

- Considerato che con il termine di Terza Missione si definisce l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica;
- Ravvisato che nella definizione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a tutti gli effetti, la Terza Missione delle università affianca istituzionalmente i compiti delle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, tant'è che il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 che definisce i principi del sistema di "Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditemento" (AVA3), ed il successivo DM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 gennaio 2013 n. 47, hanno riconosciuto la Terza Missione come missione istituzionale dell'Università accanto alle tradizionali missioni di ricerca e didattica, identificando indicatori e parametri di valutazione periodica;
- Considerando che la Terza Missione, a differenza delle attività di ricerca e didattica, che sono dovere istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, è una responsabilità istituzionale a cui ogni ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree disciplinari;
- Riconosciuto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) svolge in modo unitario ed inscindibile, a livello di cure primarie ed ospedaliere, le funzioni di assistenza, didattica e ricerca, come più volte richiamato nel proprio Atto Aziendale approvato con DCR n. 454 il 19 maggio 2022;
- Ravvisata la necessità di promuovere in maniera più dettagliata l'attivazione di iniziative congiunte in ordine ad attività operative di Terza Missione e di ricerca traslazionale;
- richiamati i punti 1.6.a, b, c (Attività per la Salute pubblica) e 1.7.b (Attività di Educazione Continua in Medicina) delle Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università (7/11/2018);
- Richiamato il "Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019) aggiornamento 25/9/2020, decreto n. 9 del 25/9/2020", ed in particolare l'art. 9, punti e), f) e g) in cui vengono dettagliate le attività di Terza Missione pertinenti alla salute pubblica;

* * *

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto di seguito

* * *

ARTICOLO 1 Valore delle premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo attuativo.

ARTICOLO 2 Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina delle attività rientranti nella cosiddetta 'Terza Missione' degli atenei che vedano la partecipazione congiunta di personale (convenzionato o meno) dell'Università, in particolare ma non esclusivamente del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, e personale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), ossia attività volte a migliorare la qualità della vita della popolazione che vengono di seguito elencate:

- sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici;
- studi non interventistici, epidemiologici, di popolazione, istituzione di registri temporanei di malattia;
- *empowerment* dei pazienti ed il *public engagement*,
- esistenza e gestione di strutture a supporto (biobanche, *clinical trial center*, strutture dedicate a popolazioni fragili e con particolari rischi);
- altre attività a tutela della salute (riabilitazione, piano prevenzione, attività socio-sanitarie, ecc.).

Gli articoli di cui ai successivi Titoli da 1 a 4 dettagliano e definiscono le tipologie di attività oggetto del presente Accordo attuativo finalizzate alle valutazioni previste dalla normativa vigente.

Le Parti concordano che tali attività, che vedano la partecipazione congiunta di personale dell'Università e personale di ASUGI, dovranno essere programmate, progettate e gestite con modalità preliminarmente condivise fra il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (DSM) (o qualsiasi altro Dipartimento dell'Università degli Studi di Trieste, dandone comunicazione al referente universitario del presente accordo), e ad ASUGI (Direttore Generale e referente aziendale del presente accordo).

Le attività programmate dovranno essere approvate dal Consiglio del Dipartimento DSM (o di altro Dipartimento interessato, dandone comunicazione al referente universitario del presente accordo) e dalle strutture competenti di ASUGI.

Per ogni tipologia di attività di cui agli articoli successivi, ASUGI si impegna a fornire all'Università dati utili a rilevare tipologia, durata, referenti ed ogni altra informazione utile per la rilevazione delle attività di Terza Missione da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ANVUR, secondo le Linee guida stabilite da quest'ultima e la normativa emanata da quest'ultima, ivi inclusi eventuali aggiornamenti.

Parimenti l'Università, nel rispetto delle norme di cui all'art. 13 del presente Accordo e per l'ambito delle attività regolate da quest'ultimo, si impegna a fornire ad ASUGI gli eventuali dati in proprio possesso per i quali l'Azienda manifestasse una legittima necessità.

Ogni forma di pubblicità e comunicazione delle attività previste nel presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, dovrà menzionare i due enti e, qualora previsto, riportare il logo di entrambi.

Le Parti concordano sul valore sociale e culturale delle attività di cui ai Titoli da 1 a 4.

ARTICOLO 3 Referenti

Per garantire il monitoraggio dell'applicazione del presente Accordo e l'individuazione dei dati richiesti ai sensi del precedente art. 2 nonché eventuali aggiornamenti delle clausole convenzionali sono individuati i seguenti referenti:

- per ASUGI: dott. Sandro Centonze Direttore f.f. SC Ricerca e Innovazione Clinico Assistenziale;

- per l'Università: il Delegato per la Terza Missione del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.

In relazione agli argomenti da trattare i Referenti possono coinvolgere per l'approfondimento di argomenti specifici altro personale o Gruppi di lavoro a composizione mista ASUGI-Università.

TITOLO 1 – SPERIMENTAZIONE CLINICA SU FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

ARTICOLO 4

Condizioni generali per lo svolgimento delle attività di sperimentazione

Una sperimentazione farmacologica o di dispositivo medico o uno studio clinico, di cui agli artt. 5-6, può essere avviata solo previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, autorità competente secondo la normativa vigente e titolare dei dati, rilasciata successivamente all'ottenimento del parere favorevole del Comitato Etico competente, ovvero, a seconda della tipologia di studio, dal Comitato Etico Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia (CEUR), dal Comitato Etico del Centro sperimentale coordinatore o dal Comitato Etico Territoriale nazionale selezionato da AIFA per le sperimentazioni che adottano il Regolamento (UE) n. 2014/536 e dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, qualora previsti.

Ogni sperimentazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti normative internazionali e nazionali nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di rispetto della dignità della persona, delle buone pratiche cliniche, della trasparenza e prevenzione della corruzione, e della tutela dei dati personali.

Può assumere il ruolo di Sperimentatore Principale di una ricerca condotta all'interno delle strutture di ASUGI esclusivamente un sanitario qualificato ai fini dell'attività di sperimentazione che intende condurre, devono possedere i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi e che sia:

- personale strutturato dipendente di ASUGI
- personale dipendente universitario convenzionato con ASUGI.

In entrambi i casi lo Sperimentatore Principale ed i co-sperimentatori hanno la responsabilità clinica dei pazienti arruolati nello studio clinico e nella valutazione a distanza degli effetti dei farmaci sperimentati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di buona pratica clinica.

La sperimentazione si svolge sotto la diretta responsabilità dello Sperimentatore Principale, che, in tal modo, diventa garante della conduzione complessiva delle attività di sperimentazione anche nei confronti delle altre eventuali strutture organizzative di ASUGI di cui è previsto il coinvolgimento nello studio.

L'attività di sperimentazione deve svolgersi nel completo rispetto dei principi relativi alla riservatezza e confidenzialità sull'identità dei pazienti e al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo la normativa vigente è fatto obbligo di garantire la diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili, di tutela brevettuale e di quanto concordato con lo sponsor/promotore.

L'iter di approvazione delle sperimentazioni e i relativi adempimenti sono quelli previsti dalle norme vigenti per ciascuna diversa tipologia di sperimentazione.

ARTICOLO 5

Sperimentazione clinica

Per sperimentazione clinica si intende qualsiasi studio in campo umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali e/o a individuarne la sicurezza, ossia qualsiasi reazione avversa ad uno o più medicinali e/o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e l'efficacia (Regolamento Europeo 2014/536).

Gli studi clinici verificano anche efficacia e sicurezza, in pazienti, di approcci preventivi e riabilitativi che hanno il potenziale di modificare in maniera positiva la storia della malattia e quindi la sopravvivenza e la qualità di vita del paziente.

Se di tipo farmacologico, tutti i principi attivi introdotti nella sperimentazione sono stati già ampiamente testati in modelli in vitro della malattia così come la loro efficacia e sicurezza sono state dimostrate in modelli animali, prima che nell'uomo.

Le Parti concordano sull'importanza dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata svolta all'interno del complesso didattico-assistenziale.

La conduzione di studi di tipo sperimentale caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, sono svolte nel rispetto della normativa e del Regolamento in materia approvato da ASUGI.

ARTICOLO 6

Sperimentazione su dispositivi medici

Per sperimentazione con dispositivi medici si intende qualsiasi studio in campo umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici di un dispositivo medico in termini di sicurezza ed efficacia nelle normali condizioni d'uso fornite dal fabbricante conformemente alla normativa vigente.

Per la classificazione dei dispositivi medici, inclusi quelli medico-diagnostici in vitro, si fa riferimento alla vigente normativa europea e nazionale.

Per le finalità del presente Accordo, le sperimentazioni che utilizzano dispositivi medicali possono essere avviate dopo l'invio di idonea comunicazione al Ministero della Salute e rispettando le condizioni previste per l'approvazione dell'indagine, nonché le modalità previste a livello nazionale per la presentazione della domanda di indagine clinica, quando questa viene svolta per autorizzare l'uso e commercializzazione in ambito clinico di dispositivi non recanti la marcatura CE (studi "market") e/o per quelli recanti la marcatura CE (studi "post-market"), prevedendo che nella documentazione ad essa allegata sia ricompreso il parere favorevole espresso dal CE competente (Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 137 e successive modificazioni).

Tali sperimentazioni, inoltre, dovranno conformarsi a quanto previsto dal Regolamento in materia adottato da ASUGI.

TITOLO 2 ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICA

ARTICOLO 7

Sperimentazione non interventistica

Gli studi non interventistici sono tesi alla valutazione della sicurezza dei farmaci nelle normali condizioni d'uso e su grandi numeri di soggetti, al fine di approfondirne l'efficacia nella pratica clinica e di valutarne l'impatto farmaco-economico.

Gli studi osservazionali riguardano anche l'analisi epidemiologica dei fattori di rischio influenti sulla salute pubblica, così come l'analisi della qualità delle cure, dei profili assistenziali e delle relative ricadute economiche e possono essere rivolti a popolazioni specifiche generalmente meno presenti nella ricerca sponsorizzata, ma molto importanti da un punto di vista sociale.

ARTICOLO 8 **Empowerment dei pazienti**

L'*empowerment* del paziente è una pratica inclusiva che incoraggia i pazienti a essere attivamente coinvolti nei servizi sanitari erogati presso le varie strutture sanitarie e socio-sanitarie di ASUGI. Essa consiste nella partecipazione attiva e condivisa del paziente con i clinici che propongono loro il programma di cure, la comunicazione integrata con medici, operatori sanitari ed altri pazienti, riconoscendo il ruolo centrale del paziente lungo tutto il processo di cura, così da garantirgli i massimi benefici in ogni singolo punto d'interazione con l'organizzazione medico-sanitaria. La responsabilizzazione dei pazienti sviluppa una maggiore consapevolezza, promuovendo l'idea che il singolo paziente possa divenire un prezioso alleato nel proprio processo e percorso di cura e benessere.

Il processo di *empowerment* può prevedere l'attivazione di progetti formativi (come l'organizzazione di corsi per pazienti esperti), la partecipazione di pazienti alla predisposizione di *trial* e studi, la presenza di associazioni di pazienti all'interno della struttura.

TITOLO 3 – STRUTTURE A SUPPORTO

ARTICOLO 9 **Strutture a supporto**

Per strutture a supporto si intendono:

- **Biobanche**

La Biobanca è una unità di servizio senza scopo di lucro finalizzata alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione di campioni biologici umani e di dati a essi collegati per ricerca e diagnosi. Le Biobanche sono riconosciute ufficialmente dalle autorità sanitarie competenti, applicano un sistema di qualità e rivestono una valenza sociale con implicazioni etiche legali finalizzata a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti. Per ciascuna biobanca è richiesta l'autorizzazione dell'ente competente, il numero di protocollo che identifica la partecipazione alla rete delle biobanche europea (BBMRI-ERIC) o italiana (BBMRI.it) e l'adesione alle ELSI.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ASUGI e dalla normativa vigente, ogni raccolta di campioni biologici derivanti dalle attività cliniche presso ASUGI deve essere singolarmente autorizzata dalle Autorità competenti.

Se la raccolta e conservazione di materiali biologici di pazienti è finalizzata a una sperimentazione o studio clinico (*study collection*), l'istanza di autorizzazione è quella

relativa al parere del Comitato Etico e successiva autorizzazione a condurre lo studio al quale fa riferimento la stessa *study collection*.

- **Strutture a servizio di popolazioni specifiche o a rischio sociale**
Sono qui incluse le strutture a servizio di popolazioni specifiche quali pazienti pediatrici, adolescenti, persone a rischio di dipendenze, con malattie mentali, malattie rare o inerenti alla salute della donna o a rischio sociale come per esempio quelle legate alla povertà in particolare di soggetti anziani o immigrati.

- **Clinical Trial Center**
Vengono qui ricomprese tutte le attività di co-creazione e co-gestione di un Clinical Trial Center.

TITOLO 4 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA

ARTICOLO 10

Educazione continua in medicina

Vengono qui considerate l'organizzazione e la co-organizzazione di corsi di Educazione Continua in Medicina certificati dal Ministero della Salute e rivolti a medici, farmacisti, infermieri, veterinari, biologi, tecnici di laboratorio e altro personale interessato indipendentemente dalla partecipazione del personale dell'Università all'erogazione dei corsi stessi.

ARTICOLO 11

Altre attività a tutela, prevenzione e promozione della salute

Ne fanno parte, a titolo di esempio, le attività indirizzate alla prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, come campagne di screening, azioni a supporto di campagne vaccinali, di contrasto ai fattori comportamentali di rischio modificabili (abuso di alcool, fumo, sedentarietà, ecc.), per la promozione di una alimentazione sana e sostenibile, nonché azioni di sensibilizzazione e giornate informative e di prevenzione rivolte al grande pubblico che riguardino tematiche sanitarie o di ricerca sanitaria particolarmente importanti.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale

Qualora dall'attività di Terza Missione svolta presso ASUGI dal personale universitario strutturato presso l'Università (quale professori, ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi), nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assegnisti di ricerca, collaboratori, studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi) derivino diritti di proprietà intellettuale suscettibili di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si

applicherà il principio della proprietà comune delle Parti nel rispetto del contributo inventivo fornito da ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano a definire, in un accordo separato, le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il riconoscimento del contributo inventivo dei ricercatori coinvolti, la definizione delle quote di co-titolarietà, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di valorizzazione e di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte.

ARTICOLO 13

Titolarietà del trattamento dei dati necessari allo sviluppo della collaborazione

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, le Parti dichiarano che le attività oggetto del presente accordo non comportano il trattamento da parte dell'Università di Trieste di dati personali di interessati di cui l'Azienda rimane il solo Titolare del trattamento.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, dichiara che si avvarrà di personale con adeguate esperienze, competenze tecniche e dotato di risorse che consentano di mettere in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire la conformità del trattamento dei suddetti dati personali alla normativa vigente in materia di protezione dei medesimi e di tutela degli interessati.

Il personale dell'Azienda coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla tutela della riservatezza dei dati gestiti.

L'Università di Trieste e ASUGI si impegnano a trattare esclusivamente dati anonimi o pseudononimizzati solo ed esclusivamente al fine di dare esecuzione al presente Accordo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia.

Qualora l'Università intenda avvalersi di dati già raccolti, ASUGI, in qualità di titolare del trattamento, dovrà definire volta per volta la corretta distribuzione delle relative responsabilità.

ARTICOLO 14

Durata dell'accordo

Il presente Accordo attuativo entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e scade alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Successivamente, in caso di rinnovo dell'Accordo quadro, potrà essere prorogato per un periodo non superiore alla durata quest'ultimo tramite scambio di note tra le Parti da perfezionarsi tramite posta elettronica certificata.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo tramite comunicazione da inviarsi via posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto solamente a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di riferimento e garantirà comunque il completamento delle attività di Terza Missione già iniziate. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

ARTICOLO 15

Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Attuativo, è disciplinato dall'Accordo Quadro citato in premessa. In caso di contrasto tra il presente Accordo e l'Accordo Quadro, prevale il testo dell'Accordo Quadro.

Qualsiasi modifica al presente Accordo Attuativo sarà valida e vincolante solo se risultante da accordo scritto tra le Parti.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso rinvio alle norme vigenti applicabili in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Generale
ASUGI
Dott. Antonio Poggiana
firmato digitalmente

Il Rettore
Università degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda
firmato digitalmente